



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 31 MARZO 2011 n. 29

OGGETTO: Art. 3, comma 28 della L. 244/2007 e s.m.i.. Determinazioni in ordine al mantenimento di partecipazioni in società.

L'anno **duemilaundici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **9,15** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

SINDACO:

Pres. Ass.

FRATINO Nicola

	X
--	---

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CIERI Paolo		X	11 - GUARRACINO Anna M. Rita		X
2 - CIERI Tommaso	X		12 - MONTEBELLO Claudio		X
3 - COCCIOLA Ilario		X	13 - MUSA Franco		X
4 - COLETTI Gianluca	X		14 - PACE Nicola	X	
5 - D'ANCHINI Tommaso	X		15 - PAOLUCCI Massimo	X	
6 - DE IURE Domenico		X	16 - PICCINNO Alfonso Tommaso	X	
7 - DE LUTIIS Giuseppina		X	17 - SCHIAZZA Anna Lisa		X
8 - DI CAMPLI Roberto		X	18 - SERAFINI Roberto		X
9 - DI MARTINO Remo	X		19 - TALONE Felice Giuseppe		X
10 - D'OTTAVIO Vincenzo	X		20 - TUCCI Rosalia	X	

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti n. **9** e assenti n. **12** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia.

Il Presidente del Consiglio Avv. Tommaso Cieri pone in discussione l'argomento in oggetto.

Argomento esaminato come punto n. 8 dell'o.d.g.

Inizio discussione dell'argomento: ore 11.25

Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Talone, Di Campi, Sindaco, Schiazza e Musa (quest'ultimo entrato nel corso della discussione dell'argomento esaminato al n. 1 dell'o.d.g.).

Consiglieri assentatisi successivamente alla apertura della seduta: Di Martino e Musa (quest'ultimo uscito nel corso della discussione dell'argomento esaminato al n. 7 dell'o.d.g.)

Consiglieri presenti all'inizio della discussione sull'argomento: 12

Relaziona in merito all'argomento in discussione il Presidente del Consiglio.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Talone e Paolucci (presenti 10).

Interviene quindi il consigliere Coletti, il quale solleva il problema rappresentato dalla comunicazione della Corte dei conti pervenuta nel mese di gennaio e dalla quale sembrerebbe desumersi che questo ente non sia tenuto all'adempimento di cui alla proposta in esame.

Su richiesta del Presidente, interviene il Segretario generale, il quale ribadisce l'assoggettamento del Comune di Ortona all'adempimento in esame.

A questo punto, il Presidente comunica la necessità di apportare un emendamento alla premessa della proposta, consistente nella sostituzione della frase “ ..31 dicembre 2011..”, con l'espressione “ .. 31 dicembre 2013..”, emendamento reso necessario a seguito della entrata in vigore della Legge n. 10/2011.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento come sopra illustrato, che viene approvato con 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri D'Anchini, Coletti, D'Ottavio e Schiazza.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3 commi 27,28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- a) che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- b) che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- c) che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27;
- d) che entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 31 dicembre 2010 (termine ritenuto non perentorio dalla corte dei conti – sezione controllo Lombardia, deliberazione 48/2008/PAR e sezione controllo Puglia, deliberazione n. 100/2009/PAR) le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente

obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di “interesse generale” - per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell’ambito dei livelli di competenza dell’Ente - e ferme restando le partecipazioni societarie previste come obbligatorie da norme vigenti;

VISTO il successivo art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella L. n. 122/2010, che ha ulteriormente disciplinato la materia, prevedendo che “Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”;

CONSIDERATO che, secondo la interpretazione della corte dei conti (vedi sezione controllo Puglia, delibera n. 56/2010/PAR), richiamata dalla circolare ANCI del 3.11.2010, per la corretta applicazione di tale ultima disposizione, occorre attendere la emanazione del decreto interministeriale previsto nella predetta norma;

VISTO il parere n. 48, del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito, ai fini della applicazione del citato art. 3, comma 28, della L. n. 244/2007, che “il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l’ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti”;

ACCERTATO che, da ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono quelle risultanti dal prospetto allegato A) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

CONSIDERATO che ai fini dell’individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001)

➤ Art. 114 “I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione”;

➤ Art. 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

b) Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):

➤ Art. 13 “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto

non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

DATO ATTO CHE tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e che occorre pertanto far riferimento:

- Al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- Alle previsioni dello Statuto del Comune;
- Al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- All’evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RILEVATO, in particolare, che le Società di cui all’allegato A) svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio, mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in virtù di leggi regionali o vincoli contrattuali;

RITENUTO quindi che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell’art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

VISTI i pareri favorevoli, per quanto di competenza, resi dal Dirigente il 1° Settore Affari Generali e Istituzionali e dal Dirigente il 2° Settore Servizi finanziari, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere espresso dalla I^ Commissione consiliare;

Sulla scorta dell’emendamento come sopra approvato;

Con 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri D’Anchini, Coletti, D’Ottavio e Schiazza.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le società di cui all’Allegato A) hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008 in virtù di disposizioni regionali vigenti e di vincoli contrattuali in essere;
2. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Esaurite le operazioni di voto, il Presidente dispone che si proceda all’esame dell’argomento originariamente posto al n. 4 dell’o.d.g.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

IL PRESIDENTE
F.to **T. CIERI**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **V. D’OTTAVIO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 13 aprile 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva l'8 maggio 2011 ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**